

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 11/2004
Registro Generale: 11424/2003

Sezione Sesta

(...)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 09 gennaio 2004.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
rappresentato e difeso da (...)

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA - UFFICIO SCOL. REG. LAZIO

non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III BIS n. 6081/2003, resa tra le parti, concernente ASSUNZIONE ONERI FINANZIARI RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DI DOCENTE COMANDATO;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Udito il relatore (...) e udito altresì, per la parte appellante, l'avvocato (...).

Ritenuto che il c.d. «alunnato» presso l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo è ipotesi diversa dal «comando», - avuto riguardo alla diversità degli interessi perseguiti - sicché prevale la relativa disciplina speciale, rispetto a quella di cui all'art. 26, co. 10, l.n. 448/1998 e di cui all'art. 70, co. 12, d.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che gli oneri relativi al trattamento economico degli «alunni» restano a carico dell'amministrazione di provenienza.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (...) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 09 gennaio 2004